



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Proposta di legge regionale a iniziativa della Giunta regionale concernente:
"Incorporazione del Comune di Monteciccardo nel Comune di Pesaro".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI la proposta di legge regionale concernente: "Incorporazione del Comune di Monteciccardo nel Comune di Pesaro" e il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposti dalla PF Produzione legislativa;

RITENUTO, per i motivi riportati nella relazione che accompagna la suddetta proposta, di presentarla al Consiglio – Assemblea legislativa regionale;

VISTA la proposta e l'attestazione di invarianza finanziaria del Dirigente del Servizio Affari istituzionali e integrità;

VISTO l'articolo 30, comma 1, lettera a), dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1


DELIBERA

di presentare al Consiglio – Assemblea legislativa regionale l'allegata proposta di legge regionale concernente: "Incorporazione del Comune di Monteciccardo nel Comune di Pesaro", unitamente alla relazione illustrativa che l'accompagna (Allegato A) e alla relazione tecnico-finanziaria di cui all'articolo 8 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Allegato B).

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Giraldi)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Luca Ceriscioli)

y
9





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO


Il Dirigente del Servizio Affari istituzionali e integrità, con nota ID 18790755/RLE_GPR del 20 gennaio 2020, ha trasmesso alla PF Produzione legislativa lo schema di proposta di legge regionale concernente: "Incorporazione del Comune di Monteciccardo nel Comune di Pesaro", chiedendo la convocazione, in via d'urgenza, della conferenza dei servizi prevista dall'articolo 20 del regolamento interno della Giunta regionale.

La PF Produzione legislativa ha sottoposto lo schema di proposta di legge all'esame del Comitato tecnico per la legislazione di cui all'articolo 20 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), nella seduta del 22 gennaio 2020.

In data 27 gennaio 2020 si è tenuta la suddetta conferenza dei servizi. Il verbale della conferenza è trasmesso unitamente alla proposta, senza farne parte integrante, ai sensi del comma 3 dell'articolo 20 del regolamento interno della Giunta regionale.

I motivi che hanno portato alla redazione della proposta di legge si possono desumere dalla relazione illustrativa che l'accompagna.

Alla proposta è allegata la relazione tecnico-finanziaria redatta dalla struttura regionale proponente e verificata dalla struttura regionale competente in materia di bilancio ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31.

per il Dirigente della PF Produzione legislativa
Il Dirigente del Servizio 
e attività normativa
(Gabriella De Bernardinis)


PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E INTEGRITA'

La sottoscritta, esaminato il documento istruttorio e gli atti in esso richiamati, propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione e ne attesta la invarianza finanziaria ai sensi dell'articolo 8, comma 2 ter, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31.

Il Dirigente del Servizio
Affari Istituzionali e Integrità
(Deborah Giraldi)

La presente deliberazione si compone di n. 13 pagine, di cui n. 10 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario della Giunta
(Deborah Giraldi)





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato A

RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE A INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE CONCERNENTE: "INCORPORAZIONE DEL COMUNE DI MONTECICCARDO NEL COMUNE DI PESARO".

Signori Consiglieri,

i Comuni di Monteciccardo e di Pesaro, dopo aver gestito in forma associata funzioni e servizi, hanno promosso il procedimento di fusione per l'incorporazione del Comune di Monteciccardo nel Comune di Pesaro, ai sensi dell'articolo 8 bis della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 (Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche), che recepisce l'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

Con decreto n. 42 del 4/12/2019, il Sindaco del Comune di Pesaro, preso atto della delibera del Consiglio comunale n. 156 del 4/12/2019, ha indetto il referendum consultivo preventivo per l'incorporazione del Comune di Monteciccardo nel Comune di Pesaro, fissando la data dello svolgimento del referendum al 19 gennaio 2020. Con decreto sindacale n. 8 del 5/12/2019, il Commissario prefettizio del Comune di Monteciccardo, a seguito della costituzione del comitato promotore del referendum, ha indetto nella stessa data il referendum consultivo preventivo sulla fusione per incorporazione, dato atto che i referendum devono svolgersi nella stessa data nei Comuni interessati.


Gli esiti dei referendum indetti ai sensi degli articoli 8 bis, della l.r. 10/1995 e 1, comma 130, della legge 56/2014, risultano favorevoli per le finalità in argomento: i voti favorevoli alla fusione per incorporazione risultano infatti essere nel Comune di Pesaro 4.544 su 5.498 votanti (82,65%) e nel Comune di Monteciccardo 647 su 823 votanti (78,61). I votanti nel Comune di Monteciccardo risultano 823 su 1301 elettori (63,26%). I votanti nel Comune di Pesaro risultano 5.498 su 78.621 (6,99%).

Con delibera consiliare n. 1 del 22 gennaio 2020 del Comune di Pesaro e con delibera commissariale n. 1 del 20 gennaio 2020 del Comune di Monteciccardo, i Comuni hanno richiesto alla Regione di avviare il procedimento di approvazione della legge regionale di incorporazione.

Considerata la regolarità della richiesta, la Giunta regionale è quindi tenuta a presentare al Consiglio - Assemblea legislativa regionale una proposta di legge ai fini della formulazione del parere da parte della Provincia di Pesaro - Urbino e dei Consigli comunali interessati sulla proposta di legge regionale medesima.

L'iter del procedimento legislativo sopra descritto merita una sollecita definizione, considerato che l'incorporazione è finalizzata a una semplificazione organizzativa da cui potranno

1901





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

derivare un miglioramento dell'efficienza dei servizi e maggiori opportunità di accesso ai contributi pubblici, da destinare agli investimenti per lo sviluppo sociale ed economico delle collettività locali.

Infatti, al fine di promuovere la riduzione della frammentazione organizzativa, l'attuale legislazione prevede molteplici misure premiali in termini di contributi finanziari, deroghe ai vincoli finanziari e amministrativi, nonché una priorità nell'assegnazione delle risorse economiche regionali previste per i Comuni.

L'istituto della fusione per incorporazione di Comuni, di cui all'articolo 1, comma 130, della l. 56/2014, prevede che il Comune incorporante mantenga la propria personalità giuridica e i propri organi, mentre decadono gli organi del Comune incorporato, ferma restando la previsione, nella legge regionale di incorporazione, di adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi nel Comune incorporato, ai sensi dell'articolo 12 della l.r. 10/1995.

Nel dettaglio, la proposta è composta da sette articoli.

L'articolo 1 prevede la fusione per incorporazione del Comune di Monteciccardo nel Comune di Pesaro.

L'articolo 2 assicura adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi dopo la fusione per incorporazione, mediante la previsione dell'istituzione del Municipio nel Comune incorporato. A tal fine, come previsto dall'articolo 1, comma 130, della l. 56/2014, lo Statuto del Comune di Pesaro è integrato in modo da prevedere che alla comunità del Comune cessato sia assicurata un'adeguata forma di partecipazione e di decentramento dei servizi.


L'articolo 3 disciplina la successione del Comune incorporante nelle funzioni e nei rapporti giuridici pendenti.

L'articolo 4 prevede, per dieci anni a decorrere dalla data di incorporazione, il riconoscimento di priorità per il Comune di Pesaro in sede di programmazione e del riparto delle risorse economiche destinate ai Comuni.

L'articolo 5 detta le norme necessarie ad assicurare la continuità amministrativa.

L'articolo 6 sancisce la neutralità finanziaria della proposta.

L'articolo 7 contiene la dichiarazione d'urgenza.





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE


**PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE A INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE
CONCERNENTE: "INCORPORAZIONE DEL COMUNE DI MONTECICCARDO NEL COMUNE
DI PESARO"**

Art. 1
(Istituzione)

1. Il Comune di Monteciccardo, in Provincia di Pesaro – Urbino, è incorporato nel contermino Comune di Pesaro, a decorrere dalla data di cui all'articolo 5, comma 1.
2. Il territorio del Comune di Pesaro, incorporante, è costituito dai territori appartenenti ai Comuni di Monteciccardo e di Pesaro alla data dell'incorporazione.

Y
99

1000





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 2


(Partecipazione e decentramento)

1. In seguito all'incorporazione, lo Statuto del Comune di Pesaro assicura adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi nel territorio del comune incorporato.

2. Ai fini di cui al comma 1, lo Statuto del Comune di Pesaro prevede l'istituzione del Municipio di Monteciccardo.

3. Lo Statuto e il regolamento del Comune di Pesaro disciplinano l'organizzazione e le funzioni del municipio di cui al comma 2 e possono altresì prevedere organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori del municipio le norme previste per gli amministratori dei Comuni con pari popolazione.

Y
OR





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 3*(Trasferimento di funzioni e successione nei rapporti)*

1. In seguito all'incorporazione, le funzioni regionali già conferite al Comune di Monteciccardo sono trasferite al Comune di Pesaro.


2. Il Comune di Pesaro subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi relativi al Comune incorporato e, in particolare:

- a) i beni demaniali e patrimoniali del Comune di Monteciccardo sono trasferiti rispettivamente al demanio e al patrimonio del Comune di Pesaro;
- b) il personale del Comune di Monteciccardo è trasferito al Comune di Pesaro ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.

3. Il trasferimento del personale di cui al comma 2, lettera b), di questo articolo è effettuato nell'osservanza delle procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria per il 1990).

Y
9

1000





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 4


(Benefici per il Comune incorporante)

1. Il Comune di Pesaro, per dieci anni a decorrere dalla data di incorporazione di cui all'articolo 5, comma 1:

- a) ha priorità nei programmi e nei provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali;
- b) è equiparato a un'unione dei Comuni o ai Comuni associati ai fini dell'accesso a contributi previsti da programmi e provvedimenti regionali di settore riservati alle forme associative dei Comuni.

Y

OK





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 5*(Norme transitorie e finali)*


1. L'incorporazione di cui all'articolo 1, comma 1, decorre dal 1° gennaio 2021, salvo che la Giunta regionale stabilisca con propria deliberazione, su conforme richiesta dei competenti organi dei Comuni interessati, una data anteriore.

2. A decorrere dalla data di cui al comma 1:

- a) il Comune di Monteciccardo è estinto e gli organi di governo e di revisione contabile decadono;
- b) il territorio del Comune di Monteciccardo è amministrato dagli organi in carica presso il Comune di Pesaro, fino alla scadenza del loro incarico.

3. Gli strumenti urbanistici dei due Comuni, vigenti alla data di incorporazione di cui al comma 1, restano in vigore fino all'approvazione, successiva a tale data, degli strumenti urbanistici da parte del Comune di Pesaro.

4. I regolamenti adottati dal Comune di Monteciccardo continuano ad applicarsi fino alla data di adeguamento dei regolamenti concernenti le funzioni e i servizi destinati al territorio del Comune di Pesaro come definito all'articolo 1, comma 2.






DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 6
(Neutralità finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano oneri a carico del bilancio della Regione.

Y
99

1000






DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 7

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

V
M





Allegato B

Relazione tecnico-finanziaria (art. 8, l.r. 31/2001)

**Proposta di legge regionale a iniziativa della Giunta regionale concernente:
"Incorporazione del Comune di Monteciccardo nel Comune di Pesaro".**

L'articolo 1 prevede la fusione per incorporazione del Comune di Monteciccardo nel Comune di Pesaro a decorrere dalla data stabilita all'articolo 5, comma 1. Tale disposizione è di natura ordinamentale e non comporta oneri per la Regione.

L'articolo 2 assicura adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi dopo la fusione per incorporazione, mediante la previsione dell'istituzione del Municipio nel Comune incorporato. La prescrizione dell'obbligo di garantire la partecipazione e il decentramento è posta a carico del Comune incorporante. Pertanto la norma ha natura ordinamentale.

L'articolo 3 disciplina la successione del Comune incorporante nelle funzioni e nei rapporti giuridici pendenti. Tale successione è contabilmente neutra per la Regione.

L'articolo 4 prevede il riconoscimento di priorità per il Comune incorporante in sede di programmazione e del riparto delle risorse economiche destinate ai Comuni. Trattandosi di riconoscimento di priorità, la norma non introduce nuovi oneri, ma recepisce le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 46/2013.

L'articolo 5 stabilisce la data della fusione per incorporazione del Comune di Monteciccardo nel Comune di Pesaro e detta le norme necessarie ad assicurare la continuità amministrativa. Tali norme hanno efficacia ordinamentale per cui non presentano riflessi finanziari.

L'articolo 6 attesta l'invarianza della proposta di legge in termini di neutralità finanziaria, ai sensi dell'articolo 8 bis della l.r. 31/2001, in quanto le disposizioni in essa contenute hanno solo natura ordinamentale.

L'articolo 7 contiene la dichiarazione d'urgenza.

91

